

SEGRETERIA

ESTRATTO DAI VERBALI DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

Data 18 maggio 1972 N. 745

OGGETTO: Approvazione di progetto relativo alla costruzione di un caseggiato "A" in
Genova-Struppa - Via di Creto.

Visto il progetto presentato in data 14/7/1970 dalla Cooperativa Edilizia "Rio Torbido" a firma Ing. , relativo alla costruzione di un caseggiato "A" in Genova-Struppa - Via di Creto;

Vista le correzioni in rosso apportate in data 11/12/1970 e l'elaborato grafico datato 14/12/1970;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario, Direttore del Reparto Comunale d'Igiene e Sanità, in data 8/1/1971, favorevole alla condizione sottoprecisata alla lettera g);

Visto il parere della Commissione Edilizia in data 1/6/1971 favorevole all'approvazione del progetto, anche in applicazione dell'art.55 del vigente Regolamento Edilizio, alle condizioni sottoprecisate alle lettere l) n) o) p) nonché alle ulteriori seguenti condizioni:

- 1) - I parcheggi siano previsti al piano fondi del caseggiato;
- 2) - l'area esterna sia destinata a zona verde (da prevedersi con la presentazione di apposita tavola grafica) ed attrezzata a parchi per bambini;
- 3) - le utilizzazioni previste nel sottosuolo dei distacchi potranno essere realizzate dopo averne avuto l'autorizzazione come concessione in via precaria, come precisato nella condizione sub lettera q);
- 4) - la Cooperativa richiedente dovrà impegnarsi a procedere contemporaneamente alla costruzione del fabbricato progettato all'adeguamento quantitativo e/o qualitativo delle opere di urbanizzazione primaria essenziali previa convenzione con il Comune a' sensi dell'art.16 delle norme adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1054 del 25/7/1968;
- 5) - sia presentato un atto d'impegno a favore del Comune, debitamente trascritto, circa l'impossibilità di ulteriori sviluppi del viale privato a servizio di altri fabbricati;
- 6) - il progetto sia integrato e regolarizzato per quel che attiene:
 - a) - la distanza della costruzione dal ciglio stradale (art.1 - 2° comma delle norme vigenti);

b) - integrazione dell'elaborato richiesto dalla lettera 1) dell'art.13 del Regolamento Edilizio relativamente agli spazi per parcheggi;

c) - l'altezza delle sovrastrutture che eccede i massimi consentiti dallo art.56 del Regolamento Edilizio, sia regolarizzata;

Vista la planimetria presentata in data 8/3/1972 e la correzione in rosso datata 9/3/1972, in ottemperanza alle richieste della Commissione Edilizia, come peraltro precisato dalla nota della Ripartizione Edilizia Privata in data 9/3/1972;

Visto l'atto n. 249207 di repertorio in data 10/2/1972 a rogito notaro Dr. - registrato a Genova il 21/2/1972 al n. 2898 dal quale risultano assunti gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione consistenti nella esecuzione a proprie cure e spese di un tratto di fognatura nera secondo le modalità meglio specificate nell'anzidetto atto;

Considerato che a garanzia degli impegni come sopra assunti, previsti al punto 4 delle condizioni della Commissione Edilizia, la Cooperativa richiedente ha prestato idonea garanzia fidejussoria per l'ammontare di L. 2.000.000,- (duemilioni) come risulta dall'apposita fidejussione N. 79/VF in data 18/2/1972 dell'Istituto Bancario Italiano;

Visto l'atto n. 476 del 29/3/1972 a rogito Notaro l
lo registrato a Genova il 5/4/1972 al n. 13881 dal quale risulta l'impegno circa l'impossibilità di ulteriori sviluppi del viale a servizio di altri fabbricati, (cfr. art. 15 - 3° comma delle norme adottate);

Considerato che per quel che riguarda l'asservimento dell'area previsto dall'art.9 delle norme edilizie del Piano Regolatore Generale, sostituito dall'articolo 2 delle Norme di attuazione dello stesso Piano, adottate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1034 in data 25/7/1968, la Cooperativa richiedente, con scrittura privata sottoscritta in data 17/9/1971, si è impegnato ad assoggettare a servitù "non aedificandi" a favore del Comune una superficie di terreno non inferiore al rapporto tra il volume della costruzione e l'indice 3 mc/mq., per cui nulla osta al rilascio della licenza edilizia alla condizione sottoprecisata alla lettera f);

Preso atto che la Cooperativa richiedente ha presentato in data 22 settembre 1971 la dichiarazione fiscale prescritta dall'art.7 della Legge 5/3/1963, n. 246;

Visto il nulla osta del Comando Vigili del Fuoco in data 24/11/1971;

Visto l'art.220 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1255;

Visto l'art.31 della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150, sostituito dall'art.10 della Legge 6/8/1967, n. 765;

Visto l'art.12 del vigente Regolamento Edilizio;

per quanto di sua competenza, salvi ed impregiudicati restando gli eventuali diritti dei terzi,

./.

sentito il Segretario Generale
Il Sindaco

A p p r o v a

il progetto sopraindicato, anche in applicazione dell'art.55 del vigente Regolamento Edilizio, con gli elaborati grafici datati 14/12/1970 e 8/3/1972 nonché con le correzioni in rosso datate 11/12/1970 e 8/3/1972, riguardante la costruzione di un caseggiato A in Genova-Struppa - Via di Creto - zona 31 di Piano Regolatore Generale - alle seguenti condizioni:

- a) - il presente provvedimento ha validità un anno dalla data di notifica dello stesso; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza edilizia; di detto inizio dovrà essere dato immediato avviso scritto alla Ripartizione Edilizia Privata;
- b) - i lavori iniziati entro il termine di cui sopra devono essere proseguiti ininterrottamente sotto pena di revoca della presente Ordinanza. E' fatta salva ogni altra facoltà di revoca a' sensi di legge e regolamento o per motivi di pubblico interesse;
- c) - sia prontamente notificata, per iscritto, alla Ripartizione Edilizia Privata, l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- d) - non venga abitato il fabbricato costruito senza aver prima ottenuto la dichiarazione di abitabilità (artt. 52/53/54 del Regolamento per l'Igiene del Suolo ed Abitato);
- e) - siano osservate le condizioni poste dal Comando Vigili del Fuoco con foglio numero 001078 in data 24/11/1971, posizione 22691/E;
- f) - sia presentato un atto notarile di asservimento, debitamente registrato e trascritto, dal quale risulti assoggettata a servitù "non aedificandi" a favore del Comune una superficie di terreno non inferiore al rapporto tra il volume della costruzione e l'indice 3 mc/mq., senza il quale atto non sarà rilasciata la dichiarazione di abitabilità;
- g) - il locale sede della centrale di riscaldamento sia previsto con caratteristiche costruttive che corrispondano alle norme della Legge 13/7/1966, n. 615;
- h) - l'allacciamento delle defluenze bianche e nere potrà essere effettuato dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dei competenti Uffici Tecnici Comunali (Ripartizione Opere Idrauliche e Sanitarie e Ripartizione Strade), in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento per il servizio della fognatura del Comune;
- i) - prima dell'inizio dei lavori sia effettuato un deposito cauzionale di L.50.000,-

./.

(cinquantamila) su permesso di rottura suolo pubblico, presso la Ripartizione a garanzia di eventuali danni ad opere comunali;

- l) - tutti i previsti movimenti di terra e le relative opere di contenimento e di sostegno dovranno essere eseguiti prima dell'inizio dei lavori della costruzione; a tal fine dovrà essere dato avviso scritto della ultimazione dei lavori di cui sopra alla Ripartizione Edilizia Privata che autorizzerà la prosecuzione solo se gli stessi saranno stati eseguiti in modo acconcio;
- m) - sia tassativamente realizzata la prevista sistemazione a verde dei distacchi;
- n) - prima del rilascio della dichiarazione di abitabilità sia presentato regolare atto da registrarsi e trasciversi con il quale saranno asserviti al costruendo fabbricato con vincolo permanente di destinazione d'uso, gli spazi previsti in progetto come parcheggi;
- o) - sia provveduto alla manutenzione del viale privato, giusta il disposto dello ultimo comma dell'art.15 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;
- p) - sia tassativamente ottemperato agli impegni assunti in data 10/2/1972 con l'atto a rogito n.249207 di repertorio, registrato a Genova il 21/2/1972 col n. 2898 in difetto di che non verrà rilasciata la dichiarazione di abitabilità;
- q) - resti esclusa dalla presente licenza la parte riguardante le previste utilizzazioni del sottosuolo dei distacchi, salvo le stesse non vengano eventualmente autorizzate, fino all'entrata in vigore delle citate Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, a titolo precario, giusta istanza avanzata in tal senso in data 7/12/1971 n° 8959 di protocollo R.A.S.U., sempreché:
 - 1) la superficie sovrastante le predette utilizzazioni sia sistemata a verde secondo le modalità indicate al 6° comma dell'art.12 delle Norme suddette;
 - 2) i muri in vista racchiudenti le stesse utilizzazioni siano eseguiti o rivestiti in pietra, in conformità al disposto dell'art.9, 3° comma, delle citate Norme;
 - 3) le aperture praticate nei muri anzidetti siano limitate alle porte di accesso della misura minima indispensabile ed alle prese d'aria, con esclusione di ogni e qualsiasi finestra;
- r) - il tetto a falde inclinate sia rivestito con manto di abbadini di ardesia alla genovese.

Raccomanda inoltre che siano installate le cassette per le lettere e che il numero civico sia illuminato al fine di permetterne una agevole lettura anche nelle ore notturne.

La presente licenza edilizia costituisce solo una presunzione della conformità delle opere progettate alle leggi, ai regolamenti ed alle norme di Pia-

./.

no Regolatore e non esonera, pertanto, dall'obbligo di attenersi strettamente a, a dette disposizioni.

Copia del progetto come sopra approvato dovrà essere tenuta in cantiera.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

"Il titolare della presente licenza edilizia è invitato ad effettuare, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa, il pagamento del primo ventiquattresimo dell'ammontare dell'imposta sull'incremento di valore della aree fabbricabili di cui alla legge 9.10.1953 n. 245, quale risulta da l'annuncio a indicato nella scheda di dichiarazione presentata a suo tempo. C'era la modalità del pagamento si prega rivolgersi alla Ripartizione Imposte Dirette - Palazzo Uffici Finanziari - Piano V - Via Garibaldi, 9."

4996
COMUNE DI GENOVA

Alfisso
giorno

dal prefetto il

7 AGO. 1972

22 AGO. 1972

Indirizzo



Bertin

progetto

di una casa per ci-
vili abitazioni a
genova-molassana
via di creto.

COMUNE DI GENOVA	
RIF. EDILIZIA PRIVATA	
0254	14.09.1970
COMMISSIONE EDILIZIA	

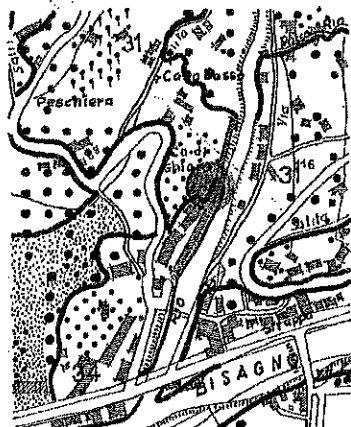
il committente

809. MUTUA COOP. EDILIZIA

il progettista

ing. VIALUMI/CAMBIAZZO
Via Bartolomeo Bosco 57/r
16121 - GENOVA

lotto A



stralcio P. R. G.

av. 24 sc. 1:5000

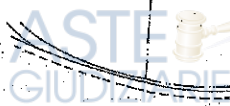
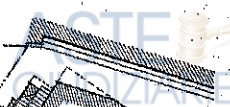
Firmato Dg. OLITA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1946926c957ed3ef346a375e13ad8c88



IN N. 1. PERQUISITI. A SOFFITTO SARRANO "ESECUITI"
IN TUBI DI ACCIAIO. O GHISA. DI DIAMETRO -
DA 200 A 300 MM. PER LUNGHEZZA MINIMA. DALL' 8' A

signature. Sc. 1:200

FT-MAIL: OLIA ANDREA ETMESSO DA: ARUBAPEC S.P.A. NOME 3 Serie#: 194821c9d/acd313c9b3/de138dca8



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE
GIUDIZIARIE®

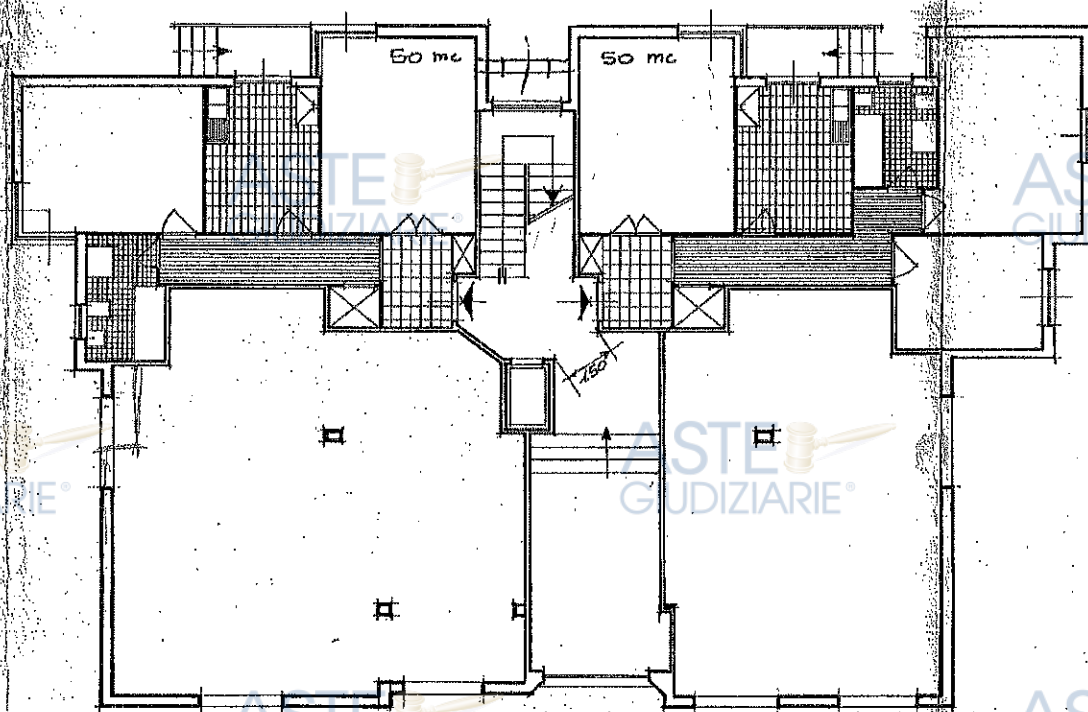
ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

pianta piano terra sc. 1:100

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: OLITA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 194882fc9b7ad3af3d6c375e13ad8ca8

ASTE
GIUDIZIARIE®